

□ Interrogazione n. 983

presentata in data 16 ottobre 2012

a iniziativa del Consigliere Romagnoli

“Centrale Biogas Montegiorgio- villa Ganucci Passeri”

a risposta orale urgente

Premesso:

che Il 18 aprile 2011 la Soprintendenza dei beni archeologici delle Marche esprimeva parere negativo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni nelle adiacenze di Villa Ganucci - Passeri. Il parere era motivato dal fatto che il soprintendente riteneva “area di rispetto archeologico” una fascia di 250 m. per parte ai lati della SS210. Tale vincolo era coerente con le prescrizioni del PPAR (tav. 17) e della legislazione nazionale in quanto trattasi di area in cui sono presenti “assi della centuriazione romana” che esclude “opere di rilevante trasformazione del territorio e gli impianti tecnologici (art. 45 lett. c)”;

che Nel 2012 iniziava l’iter autorizzativo per una centrale a biogas, sempre nei terreni di pertinenza di Villa Ganucci Passeri, a poche decine di metri dall’impianto fotovoltaico per cui era stato espresso parere negativo, purtroppo dopo che era stata concessa l’autorizzazione da parte del Comune;

che alla conferenza dei servizi la dir. reg. dei beni culturali così si esprimeva:

“premessi che gli elaborati progettuali non sono pervenuti alla soprintendenza in tempo utile per un idoneo esame... “Premesso che non risulta registrata nella documentazione di progetto l’area vincolata per importante interesse archeologico...” “Considerato che lungo la strada faleriense sono presenti altri resti archeologici per cui la soprintendenza archeologica ha segnalato al comune di Montegiorgio come a ‘rischio archeologico’ una fascia di 250 metri su ogni lato dell’arteria, e che il ppar segnala in zona tracce della centuriazione romana (che art. 44-45 NTA).....” questa amministrazione ritiene, per il carattere dell’impianto, poco opportuna la scelta di collocare in tale area, per il “probabile” rischio archeologico e per il valore storico - artistico della villa Ganucci riconosciuto”. Si conclude poi la relazione con queste parole: “In attesa delle integrazioni richieste, ci si riserva comunque di poter implementarle istanze per eventuali ulteriori elementi mancanti..... ai fini di un idoneo e completo esame del progetto e congrua espressione finale del parere di competenza.....”;

che un’ulteriore riflessione avrebbe dovuto indurla la comunicazione del soprintendente che in data 20-06-2012 che recita: “...conferma altresì la richiesta di verifica circa la compatibilità o meno dell’impianto in progetto con la presenza “degli elementi e dei segni visibili della struttura centuriata (art. 40 e 41 PPAR)... già avanzata dal proprio rappresentante in sede di conferenza dei servizi”, affermazioni queste che fanno risultare non comprensibile la scelta degli uffici regionali che in ogni sede citano, sic et simpliciter come positivo, il parere della soprintendenza;

Per quanto premesso,

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere:

- 1) se non ritenga indispensabile, prima di procedere ad un’autorizzazione senz’altro impugnabile presso la magistratura amministrativa, di valutare in sintonia con la soprintendenza ai beni culturali e paesaggistici delle Marche, quell’approfondimento sulla materia che già da aprile veniva ritenuto quanto meno opportuno;
- 2) per quale motivo, inoltre, visto il parere negativo, chiaramente motivato, dato dalla soprintendenza per l’adiacente impianto fotovoltaico in data anteriore alla domanda per l’impianto della centrale a biomasse non si sia, fin dal primo momento bloccato ogni ulteriore iter autorizzativo.